STUDIO GIULIANO E DI GRAVIO

Corporate Advisors
Trust Company

IL QUADRO RW 2016

Il Decreto Ministeriale del 09.08.2016, ha riscritto ed aggiornato l'elenco dei così detti paesi collaborativi (White List).

Il Quadro "RW" deve essere compilato dai contribuenti soggetti agli obblighi del monitoraggio fiscale per aver compiuto *investimenti* e detenuto *attività finanziarie* sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale (ad es. nuda proprietà e l'usufrutto), indipendentemente dalla modalità della loro acquisizione che può essere avvenuta anche per successione ereditaria o per donazione.

Sono "*investimenti*", rilevanti ai fini della compilazione del modello "RW", i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

Sono "*Attività estere di natura finanziaria*" quelle da cui derivano redditi di capitali o redditi di natura finanziaria di fonte estera.

SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE.

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia.

Rientrano tra i soggetti obbligati anche le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono cointestate, ciascun titolare del diritto dovrà compilare il Quadro RW con riferimento alla propria quota. Dovranno essere indicati anche gli investimenti posseduti per interposta persona ovvero per mezzo di intermediari finanziari o trust.

Non rientrano, invece, tra le attività per le quali è previsto il monitoraggio fiscale e quindi la compilazione del Quadro "RW" i conti correnti e i conti depositi titoli il cui valore massimo raggiunto nel corso del 2015 non superi € 15.000,00.

Le modalità di compilazione del Quadro "RW", con riferimento all'indicazione delle partecipazioni in società estere da parte del contribuente residente titolare effettivo, seguono regole diverse a seconda che lo Stato Estero rientri tra i così detti "paesi collaborativi" (*White List*) o "paesi non collaborativi (*Black List*).

LA NUOVA WHITE LIST

Con la pubblicazione del D.M. del 9 agosto 2016, è stata aggiornata la lista dei Paesi c.d. "*white list*", (vedi allegato), ovvero degli Stati o territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni

internazionali contro le Doppie Imposizioni. In tale elenco, con l'ultima variazione, sono stati inseriti Paesi quali **Hong Kong, Liechtenstein e la Svizzera.**

La nuova lista ha un impatto sia sui redditi di natura finanziaria che sulla disciplina del monitoraggio fiscale. **Il fatto che un Paese sia stato incluso in tale lista comporta, principalmente, che i soggetti residenti in tali Paesi possano far valere alcune esenzioni dalle ritenute o imposte sostitutive italiane.**

Occorre sottolineare, tuttavia, in relazione agli effetti dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 09.08.2016 che l'Amministrazione Finanziaria non si è esplicitamente espressa e che, pertanto, si deve far riferimento alle modalità operative applicate in occasione dei precedenti Decreti che modificavano le White List.

La decorrenza dell'efficacia del Decreto non è assolutamente di poco conto in quanto il passaggio da paese *Black List* a paese *White List* che ne deriverà dal momento di entrata in vigore del Decreto, implica importanti modifiche in termine di tassazione quale per esempio l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% in luogo del 26% con riferimento agli interessi sui titoli emessi dai nuovi Stati appartenenti alla *White List,* oltre che l'esenzione sui redditi di fonte italiana da parte dei residenti in tali Stati o territori.

OMESSO QUADRO RW.

Sanzione formale o sostanziale.

L'introduzione del Quadro "RW", che ricordiamo deve essere compilato dai contribuenti soggetti agli obblighi del monitoraggio fiscale per aver compiuto investimenti e detenuto attività finanziarie sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale, rientra nell'attività di rilevazione finalizzata al controllo di operazioni finanziarie da e verso l'estero nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni tra Paesi Comunitari.

L'obbligo della presentazione del Quadro "RW" sussiste indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere degli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Non saranno tenuti alla compilazione del modello RW i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia che detengono depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta 2015 non sia stato superiore a € 15.000, essendo questa la soglia che ne determina l'esenzione dall'obbligo.

Il Quadro "RW" dovrà essere compilato anche in tutti i casi in cui debba essere liquidata e versata l'imposta patrimoniale IVIE (per gli immobili detenuti all'estero) e IVAFE (per le attività finanziarie detenute all'estero), qualora il valore medio di

giacenza annua risultante dagli estratti conto bancari o dai libretti sia superiore alla soglia di € 5.000,00.

Non sempre quindi la compilazione del Quadro "RW" ha finalità liquidatorie dell'imposta da versare all'Erario.

Da un punto di vista giuridico il Quadro "RW", secondo l'articolo 4 del Decreto Legge n. 167 del 1990 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2013, è da intendersi un quadro non reddituale, di natura autonoma, non importando, se non ai fini delle imposte patrimoniali sulle attività estere, liquidazione di imposta, anche se le modalità e i termini per la sua presentazione seguono quelle delle dichiarazione dei redditi.

La Giurisprudenza maggioritaria ritiene che l'omessa o irregolare presentazione del Quadro "RW" debba essere intesa quale violazione sostanziale e non formale, oggetto quindi di sanzioni tributarie, talvolta con conseguente recupero a tassazione delle imposte derivante dai redditi non dichiarati, anche per effetto delle presunzioni contemplate dalla Legge.

Con riferimento agli obblighi assolti dalla compilazione e trasmissione del Quadro "RW", si possono configurare due situazioni:

1) sanzioni ai fini del Monitoraggio Fiscale.

In questo caso la mancata compilazione del Quadro "RW", ai soli fini del monitoraggio fiscale e non anche ai fini liquidatori dell'imposta, è da considerarsi una violazione formale con l'applicazione delle sanzioni così diversificate:

- € 258,00 ridotta a 1/10 (€ 25,00) in caso di presentazione tardiva del Quadro "RW" (entro 90 giorni dalla data di scadenza originaria);

- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato in caso di detenzione dell'attività in paesi non appartenenti alla *Black List* (collaborativi);

- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato in caso di paesi appartenenti alla *Black List* (non collaborativi).

2) sanzioni ai fini del mancato versamento dell'imposta patrimoniale IVIE e IVAFE.

Se la mancata compilazione e trasmissione del Quadro "RW" provoca quale conseguenza l'omesso versamento delle imposte patrimoniali le sanzioni saranno dovute nella misura applicabile al regime sanzionatorio delle imposte sul reddito.

Il regime del Quadro "RW", dal 2013 ad oggi, ha subito notevoli variazioni in termini di sanzioni e di ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso

In caso di errore, omissione di compilazione e trasmissione del Modello "RW" avendo lo stesso natura tributaria, ovvero dalla corretta compilazione del Quadro emergerà

un'imposta da versare, potrà essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, quindi con l'applicazione di interessi e sanzioni modulate in relazione al tempo.

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione abbiate bisogno.

Allegato

STATI CON I QUALI E' ATTUABILE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI				
Albania	Corea del Sud	India	Moldova	Stati Uniti d'America
Alderney	Costa d'Avorio	Indonesia	Montenegro	Sud Africa
Algeria	Costa Rica	Irlanda	Montserrat	Svezia
Anguilla	Croazia	Islanda	Mozambico	Svizzera
Arabia Saudita	Curacao	Isola di Man	Nigeria	Tagikistan
Argentina	Danimarca	Isole Cayman	Norvegia	Taiwan
Armenia	Ecuador	Isole Cook	Nuova Zelanda Omnan	Tanzania
Aruba	Egitto	Isole Faroe	Paesi Bassi	Thailandia
Australia	Emirati Arabi Uniti	Isole Turks e Caicos	Pakistan	Trinidad e Tobago
Austria	Estonia	Isole Vergini Britanniche	Polonia	Tunisia
Azerbaijan	Etiopia	Israele	Portogallo	Turchia
Bangladesh	Federazione Russa	Jersey	Qatar	Turkmenistan
Belgio	Filippine	Kazakistan	Regno Unito	Ucraina
Belize	Finlandia	Kirghizistan	Repubblica Ceca	Uganda
Bermuda	Francia	Kuwait	Repubblica Slovacca	Ungheria
Bielorussia	Georgia	Lettonia	Romania	Uzbekistan
Bosnia	Germania	Libano	San Marino	Venezuela
Erzegovina	Ghana	Liechtenstein	Senegal	Vietnam
Brasile	Giappone	Lituania	Serbia	Zambia
Bulgaria	Gibilterra	Lussemburgo	Spagna	
Camerun	Giordania	Macedonia	Sri Lanka	
Canada	Grecia	Malaysia	Seychelles	
Cina	Groenlandia	Malta	Singapore	
Cipro	Guernsey	Marocco	Sint Maarten	
Colombia	Herm	Mauritius	Siria	
Congo (Rep. Del Congo)	Hong Kong	Messico	Slovenia	